

L. 3/2003, art. 51
L.R. 1/1984

DELIBERA DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE 21 febbraio
2005, n. 111

Disposizioni in materia di divieto di fumare nei locali del Consiglio regionale.

Art. 1 *(Ambito di applicazione)*

1. In applicazione dell'art 51 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, è vietato fumare in tutti i locali chiusi del Consiglio regionale;

Art. 2 *(Pubblicità)*

1. Nei locali di accesso al Consiglio regionale sono collocati appositi cartelli recanti:

- a. l'indicazione del divieto;
- b. la normativa applicata (Legge 16 gennaio 2003, n. 3, art. 51);
- c. le sanzioni applicabili;
- d. i soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto, accertare e contestare le violazioni.

2. Appositi cartelli indicanti il solo divieto di fumare sono collocati in altri locali del Consiglio regionale.

Art. 3 *(Soggetti preposti all'accertamento ed alla contestazione delle violazioni)*

1. L'Ufficio di Presidenza provvede, con propria deliberazione, alla nomina di uno o più Consiglieri regionali incaricati di vigilare sull'osservanza del divieto da parte dei Consiglieri regionali, nonché di accertare e contestare le violazioni.

2. Il Segretario generale del Consiglio regionale provvede, con proprio decreto, alla nomina di uno o più soggetti incaricati di vigilare sull'osservanza del divieto da parte del personale, degli ospiti e del pubblico, nonché di accertare e contestare le violazioni.

Art. 4 *(Sanzioni amministrative)*

1. I trasgressori al divieto di fumo previsto all'art.1 sono soggetti alle sanzioni amministrative di cui all'art. 7, comma 1, della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modifiche.

2. Le persone preposte all'applicazione del presente regolamento che non ottemperino alle disposizioni in esso contenute sono soggette alla sanzione amministrativa di cui all'art. 7, comma 2, della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modifiche.

Art. 5

(Modalità di accertamento delle violazioni)

1. Le violazioni del divieto di cui all'art. 1 sono accertate personalmente dai soggetti di cui all'articolo 3, mediante processo verbale (vedi allegato 1) redatto in triplice copia.

2. La violazione, quando sia possibile, è contestata immediatamente al trasgressore mediante consegna di una copia del processo verbale di accertamento.

3. Una copia di tale processo verbale è trasmessa all'Azienda per i Servizi Sanitari competente per territorio ed autorizzata ad irrogare la sanzione amministrativa.

Art. 6

(Pagamento della sanzione)

1. Entro sessanta giorni dalla contestazione della violazione il trasgressore ha facoltà di procedere al pagamento della sanzione secondo le modalità di cui all'art. 7 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1, ovvero di presentare al Consiglio scritti difensivi o richieste di audizione da parte dell'autorità di cui al comma 3 dell'art. 5, alla quale i medesimi documenti saranno inviati.

Art. 7

(Norma di rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alla legge regionale 17 gennaio 1984, n.1 "Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali".